



Delibera della Giunta Regionale n. 171 del 31/03/2015

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART.4 BIS DECRETO-LEGGE 05 GENNAIO 2015, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE IN CRISI E PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' E DELL'AREA DI TARANTO, INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 4 MARZO 2015, N.20 - NOMINA DIFENSORI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che, nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.53 del 05-03-2015, è stata pubblicata la legge 04 marzo 2015, n. 20, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 05 gennaio 2015, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*;

b. che l'art. 4-bis (*Anticipazioni del fondo di rotazione*) del citato decreto legge, inserito in sede di conversione, stabilisce che *"1. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:*

"9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita', gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarita' delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"»”;

RILEVATO

a. che con nota prot. 6175 GAB del 25.3.2015 il Ministro Galletti, facendo riferimento alla condanna con la quale la Corte di Giustizia ha inflitto all'Italia una sanzione forfettaria, per la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE e s.m.i., 91/689/CEE e 1999/31/CE -avendo l'Italia violato in modo persistente l'obbligo di recuperare i rifiuti o di smaltirli senza pericolo per l'uomo o per l'ambiente- ha comunicato al Presidente della Giunta regionale della Campania che per le sanzioni che lo Stato dovrà pagare, il MEF, in attuazione a quanto disposto dall'art. 43 della legge 234/2012, come novellato dalla citata disposizione di cui all'art.4 bis del decreto legge n.172015, convertito con modificazioni dalla legge n.20/2015, si è già attivato per dare corso alla rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili; le Regioni, computando le discariche di pertinenza (per numero e per presenza o meno di rifiuti pericolosi);

b. che, con nota prot. n. 6089/UDCP/GAB/UL del 31 marzo 2015 il Capo Ufficio legislativo del Presidente della Giunta ha rappresentato che la previsione normativa citata lede gravemente le prerogative costituzionali delle Regioni;

CONSIDERATO

a. che il Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea è disciplinato dall'art.43 della legge 234/2012;

b. che, in particolare, a mente del comma 5, lett.a) del citato art.43, il diritto di rivalsa dello Stato sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, è esercitato nei modi indicati al successivo comma 7;

c. che il citato comma 7 dell'art.43 legge 234/2012 sancisce che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi previa intesa sulle modalità di recupero con l'ente obbligato. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento,

con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati;

d. che il successivo comma 8, prevede che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

e. che l'introduzione nel citato articolato del comma 9 *bis*, laddove ivi si prevede che, nell'ipotesi in cui il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie abbia anticipato le risorse necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti dalle sentenze, possa provvedere anche nei confronti delle Regioni al reintegro delle somme *mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali*, anziché mediante l'intesa prevista dal comma 7, arreca alle prerogative costituzionali regionali un gravissimo *vulnus*;

f. che, in particolare, la disposizione citata lede l'autonomia finanziaria delle Regioni, con palese violazione dell'art.119 della Costituzione, poiché autorizza la previsione di modalità di rivalsa con concordate con la regione interessata, peraltro anche con compensazione con le risorse comunitarie e nazionali, laddove alla legge statale, con riferimento alla spesa regionale è consentito, ricorrendone i presupposti legislativamente previsti e a soli fini di armonizzazione e coordinamento finanziario, soltanto stabilire un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 88 del 2006, n. 449 e n. 417 del 2005, n. 36 del 2004), ma non disporre in ordine alla funzionalizzazione della spesa regionale, peraltro con aggravio del bilancio e rimodulazione più onerosa dei rispettivi patti di stabilità;

g. che perché limitazioni statali, peraltro solo indirette, all'autonomia di spesa degli enti (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004), possano considerarsi rispettose dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» - la crescita della spesa corrente degli enti autonomi e devono limitarsi a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente, ma non prevedere strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi;

h. che la citata disposizione viola, altresì, gli articoli 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 121 e 123, primo comma, della Costituzione, ridondando anche nella violazione dell'art. 97 Cost., laddove consente la compensazione di fondi destinati all'espletamento delle funzioni e competenze regionali ed al perseguimento degli obiettivi della politica regionale e dei compiti di programmazione e coordinamento nelle materie di competenza dell'ente territoriale, incidendo sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali; e ciò con diretto riferimento sia alle funzioni regionali, sia alla potestà di programmazione e organizzazione dei settori amministrativi rientranti nella competenza regionale, per effetto della restrizione che viene imposta alla spesa ;

i. che, infine, la norma citata appare lesivo dell'art. 77 Cost. in ragione dell'estraneità e disomogeneità della stessa, introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 1/2015, rispetto all'oggetto e alle finalità del testo del decreto medesimo;

CONSIDERATO altresì

a. che, alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'Avvocatura regionale, sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale del citato art.4 bis decreto-legge 05 gennaio 2015, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto*, inserito in sede di conversione dall'art. 1 della legge 4 marzo 2015, n.20;

RITENUTO

a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4 bis decreto-legge 05 gennaio 2015, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto*, inserito in sede di conversione dall'art. 1 della legge 4 marzo 2015, n.20;

b. di incaricare a tal fine, congiuntamente e/o disgiuntamente, gli Avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale e il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto del Libero foro, esperto della materia;

VISTO

l'art.51 dello Statuto regionale;

PROPONE

e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4 bis decreto-legge 05 gennaio 2015, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto*, inserito in sede di conversione dall'art. 1 della legge 4 marzo 2015, n.20;
2. Di dare, all'uopo, ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale e il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto del Libero foro, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;
3. Di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

